



Città di Ginosa

Provincia di Taranto

www.ginosa.gov.it

**UFFICIO DEL SINDACO
DEL COMUNE DI GINOSA (TA)**

Indirizzo: Piazza Marconi | 74013 | Ginosa(Ta)

Ufficio: +39 0998290236

Fax: +39 0998244001

Mail: sindaco@comune.ginosa.ta.it

Pec: sindaco.comuneginosa@pec.rupar.puglia.it

Ginosa, 16 marzo 2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO DA VIRUS COVID-19. RIDUZIONE ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI VENDITA DI GENERI ALIMENTARI, DI AUTOLAVAGGI E DI CAR WASH.

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 020 n.45, che, tra l'altro, dispone che "Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1, nei casi di stretta necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dell'art.50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Visto il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 contenente ulteriori misure in materia di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare all'art. 1 comma 2 sull'intero territorio nazionale sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1;

Visto il DCPM dell'08 marzo 2020 e il DCPM del 9 marzo 2020 con i quali, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, è stato disposto "sull'intero territorio nazionale 11 marzo 2020 è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico" e l'obbligo di mantenimento dei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro.

Rilevato che all'interno dei punti vendita in modalità self service non sono rispettate le distanze di sicurezza minime previste dal DCPM dell'8 marzo 2020 e del DCPM del 9 marzo 2020 con presenza di assembramenti di numerose persone in età giovanile;

Rilevato che la Polizia Locale ha effettuato verifiche nelle aree interessate dalle quali emerge la gravità del fenomeno, con rilevazione di comportamenti incidenti sulla possibile diffusione del COVID-19;

Dato atto che, al fine di realizzare un'accurata azione di prevenzione, si rende necessario individuare immediatamente delle adeguate misure di contenimento, considerato che a fronte della situazione sopra evidenziata è necessario adottare dei provvedimenti atti a contenere il fenomeno ed in particolare, le misure da adottare sono finalizzate ad eliminare il grave pericolo e la minaccia dell'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto dunque che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Considerato che, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.L.gs.267/2000, in caso di emergenze sanitarie o di

igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;

Visto il DPCM del 11.03.2020;

Per tutto quanto richiamato, considerato e visto,

ORDINA

1- la chiusura dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo di tutti i punti vendita in modalità self-service di alimenti e bevande aperti al pubblico;

2 - la chiusura dalle ore 18,00 alle ore 8,00 del giorno successivo di autolavaggi e Car Wash;

3 - di stabilire che vengono adottate tutte le precauzioni per il rispetto delle distanze di sicurezza interpersonali negli esercizi di cui ai punti 1 e 2;

4 - sono esclusi dalla seguente ordinanza i distributori delle cosiddette "Casetta dell'acqua", in quanto bene primario.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza comporta oltre all'eventuale applicazione della sanzione prevista dall'articolo 650 del Codice Penale, la chiusura coatta con apposizione dei sigilli con addebito disperse.

DISPONE

Che una copia della presente disposizione sia pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Ginosa; di inviare copia al Comando di Polizia Locale per gli adempimenti di rispettiva competenza; di inviare copia al Sig. Prefetto, al Sig. Questore, al Comando Locale dei Carabinieri e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza per opportuna conoscenza.

DEMANDA

Alle forze di Polizia ed al Corpo di Polizia Locale la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento e gli atti consequenziali.

Il Sindaco di Ginosa
Vito Parisi

